



CO.NA.PO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Regionale CAMPANIA
Responsabile VFC Antonio TESONE
c/o Comando di Napoli Largo Tarantini 1
Cell.3346977348 - Fax 0812595462
Prot. n.10/2021

Napoli, 18 Luglio 2021

AT DIREZIONE VV.F Campania
Dott. Ing. Marco GHIMENTI

Oggetto: Impegno del personale qualificato VV.F presso le SOPI

Egregio Signor Direttore,

pervengono alla nostra OS diverse segnalazioni inerenti le scelte operate nell'invio, da parte dei Comandi provinciali della Campania, del personale qualificato VV. F impiegato presso le SOPI.

Si chiede nello specifico se i CCR/CCS debbano essere necessariamente in possesso dei requisiti quali corso Sala Operativa e/o mansioni pregresse settore AIB.

Tutto al solo fine di dissipare eventuali malintesi in merito ed evitare ogni possibile contestazione rispetto all'operato dei Comandi.

A tale fine e le chiediamo una cortese nota chiarificatrice in merito, in allegato "CONVENZIONE TRA LA REGIONE CAMPANIA E IL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE PER LA CAMPANIA.

In attesa di un suo cortese riscontro i inviamo i nostri cordiali saluti.



Il Segretario Regionale
CONAPO Sindacato Autonomo VV.F
VFC Antonio TESONE



**CONVENZIONE TRA
LA REGIONE CAMPANIA
E
IL MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE PER LA CAMPANIA**

*(Concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione regionale Campania
alle attività di vigilanza e spegnimento incendi boschivi e di interfaccia, nell'ambito della
pianificazione regionale di protezione civile per la previsione, prevenzione e contrasto del
rischio incendi boschivi)*

Campagna AIB 2021

PREMESSO

- a. che la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi", assegna alle Regioni e Province Autonome le attività di previsione, prevenzione, lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività formative ed informative alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innescio di incendio ed alle norme comportamentali da attuare in situazione di pericolo. L'articolo 7, comma 3, punto a) prevede che le Regioni negli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi possano avvalersi, mediante apposite convenzioni da stipulare con il Ministero dell'Interno, di risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
- b. che il D. Lgs.vo 8 marzo 2006, n. 139 recante: "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del C.N.VV.F. a norma dell'art. 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229", come modificato dal D. Lgs.vo n. 97 del 29 maggio 2017, e, in particolare, l'art. 24, comma 9, stabilisce che: *"Ferme restando le competenze delle regioni, delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000 n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo Nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo Nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo Nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo Nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni";*
- c. che il D. Lgs.vo 177/2016 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,

- lettera a), della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, che l'art. 9, ferme restando le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, attribuisce al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla base di accordi di programma, il concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei (nelle attività di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353), il coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB) e la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;
- d. che il D. Lgs. n. 2 gennaio 2018 n.1 "Codice della Protezione Civile", all'art. 3 individua i Presidenti delle Regioni quali autorità territoriali di Protezione Civile. Le Regioni sono altresì componenti del Servizio nazionale della Protezione Civile (art. 4 comma 1);
 - e. che l'art. 11 co. 1 lett. m) del "Codice della Protezione Civile" dispone che le Regioni assicurano lo svolgimento, tra l'altro, della funzione di spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000 n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177;
 - f. che con Delibera n. 247 del 07.06.2016 la Giunta Regionale ha definito i criteri per l'assegnazione dei mezzi e attrezzature acquistati per il potenziamento della colonna mobile regionale di Protezione Civile, assegnando al Corpo Nazionale VV.F., a titolo gratuito in comodato d'uso, una serie di attrezzature e mezzi speciali destinati alle specifiche attività per il pronto intervento antincendio;
 - g. che con Delibera di G.R. n. 222 del 20/05/2019 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro tra l'Amministrazione regionale e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, per la definizione e regolamentazione della reciproca collaborazione in attività di protezione civile, tutela ambiente ed ecosistema, gestione rifiuti, soccorso sanitario e attività di ricerca nei settori della prevenzione e del monitoraggio dei rischi relativamente al triennio 2019-2021;
 - h. che nel predetto atto deliberativo si è demandata la sottoscrizione delle Convenzioni attuative dell'Accordo di Programma Quadro con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, alle Direzioni Generali competenti *ratione materie*, in uno agli atti consequenziali, includenti sia l'approvazione dei Programmi operativi annuali, sia l'impegno e la liquidazione delle risorse previste, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;
 - i. che ai sensi dell'art. 19 bis del Regolamento regionale n. 12 del 15/12/2011 le competenze attinenti al coordinamento e concorso per il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi sono poste in capo alla Direzione Generale 18 Lavori Pubblici e Protezione Civile;
 - j. che con D.G.R. n. 282 del 09/06/2020 è stato approvato il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020 -2022 ed è in fase di approvazione il Piano AIB 2021-2023;
 - k. che con Decreto dirigenziale n. 72 del 01/07/2019 è stato approvato lo schema di convenzione tra la D.G. 18 per i Lavori pubblici e la Protezione civile e la Direzione Regionale Campania del CNVVF sul quale è stato acquisito il preventivo parere da parte dell'Ufficio Speciale Avvocatura regionale formulato con nota prot. n. 411623 del 28/06/2019;
 - l. che con comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri prot. n. 21912 del 07/05/2021, sono state fornite le indicazioni sui tempi di svolgimento delle attività di antincendio boschivo per l'annuale stagione estiva, nonché le raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia e ai rischi conseguenti;
 - m. che, anche per l'anno 2021 sono state appostate nel bilancio gestionale regionale Esercizio Finanziario 2021 sul cap. 1536 le necessarie risorse finanziarie, per un importo di € 930.000,00

per la stipula di apposita convenzione regolante il concorso dei Vigili del Fuoco per il contrasto agli incendi boschivi nella Regione Campania;

- n. che occorre, pertanto, procedere alla stipula della convenzione con la Direzione Regionale VV.F. Campania utilizzando, opportunamente aggiornato, il medesimo schema approvato con D.D. n. 72 del 01/07/2019 sul quale è stato acquisito il parere dell'U.S. Avvocatura Regionale.

VISTI

- la legge n.241/90 e ss.mm.ii.; il D. Lgs.vo n. 82/2005; D. Lgs.vo n.150/2009;
- il D. Lgs.vo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile;
- la Legge 10 agosto 2000, n. 246, recante il "Potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", che prevede l'immediata riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli introiti derivanti da convenzioni che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco stipula con le regioni;
- il D.P.C.M. 20 dicembre 2001, "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ";
- il D. Lgs.vo 8 marzo 2006 n.139, recante: "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229", come modificato dal D. Lgs. n.97 del 29 maggio 2017;
- la Legge 9 novembre 2001 n. 401, recante: "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile";
- la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 439;
- la Deliberazione n. 247 adottata dalla Giunta Regionale il 07.06.2016;
- il D. Lgs.vo 152/06, Parte IV, artt. 192, 196, 197, 198;
- il D. Lgs.vo 177/2016;
- l'Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 21 giugno 2019 tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione regionale per la Campania e la regione Campania - presidenza della Giunta regionale, di durata triennale e rinnovabile per uguale periodo.
- la delibera di Giunta Regionale n. 222 del 20/05/2019 con la quale è stato approvato l'Accordo Quadro in materia, tra l'altro, di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
- la L.R. n. 38 del 29/12/2020 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2021 –2023; Legge di stabilità regionale 2021";
- la L.R. n. 39 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2021 – 2023;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 16 del 12/01/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2021, 2022 e 2023;
- il Comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri del Presidente del Consiglio dei Ministri prot. n. 21912 del 07/05/2021

Tanto premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue

L'anno 2021, il giorno 21 del mese di giugno,

TRA

la Regione Campania (codice fiscale 80011990639) di seguito denominata Regione, rappresentata dal Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, Italo Giulivo, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Regionale della Campania in Napoli, alla via S. Lucia n. 81,

E

la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la Campania (codice fiscale 95176360634) rappresentata dal Direttore Regionale Ing. Marco Ghimenti, domiciliato per la carica in Napoli alla Via Del Sole n. 10

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto della Convezione)

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente convenzione, che ha per oggetto le attività che afferiscono al Piano Tecnico Organizzativo della campagna antincendi boschivi nella regione Campania per l'anno 2021.
2. In particolare, la convenzione definisce i termini e le modalità del concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale Campania alle attività di spegnimento degli incendi boschivi, nell'ambito della pianificazione regionale di Protezione Civile per la previsione, prevenzione e contrasto del rischio.
3. Tale concorso si esplica attraverso il potenziamento stagionale dei dispositivi del C.N.VV.F. mediante l'impiego di squadre VV.F. e DOS, da richiamare in servizio per lo scopo a cura della Direzione Regionale VV.F. Campania.

Art. 2

(Decorrenza e Durata)

1. Gli effetti della presente convenzione, a decorrere dalla data di sottoscrizione, decadranno al termine del periodo di "massima pericolosità" per gli incendi boschivi in Campania e comunque non oltre il 31 ottobre 2021.

Art. 3

(Oneri delle parti)

1. Con la presente convenzione, le parti intendono regolare i rapporti, definendo le competenze e gli obblighi da essa derivanti ed i relativi aspetti finanziari.
2. La presente convenzione viene stipulata a titolo oneroso anche per finanziare il potenziamento del dispositivo di coordinamento e soccorso del Corpo Nazionale VV.F., mediante l'approntamento di squadre VV.F. destinate all'antincendio boschivo (di seguito squadre VV.F.), di unità DOS, nonché di presidi del personale VV.F. presso la SORU/SOUPR e presso le SOPI/SOUPP secondo quanto previsto dal Piano Tecnico Organizzativo straordinario 2021 da concordare entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione tra Direzione Regionale VV.F. Campania e Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione

Civile della Regione Campania. Detto Piano Tecnico Organizzativo potrà essere aggiornato nel corso della Campagna AIB, in ragione dell'evolversi della campagna.

Art. 4

(Informazioni tra le parti)

1. Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela del patrimonio boschivo dagli incendi e degli interventi d'urgenza e d'emergenza, le parti contraenti si impegnano ad assicurare un reciproco scambio di dati ed informazioni riguardanti le attività oggetto della presente convenzione, con particolare riferimento alle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi nel periodo considerato di "massima pericolosità", nonché all'impiego di mezzi e personale adibito alle suddette attività (squadre VV.F.), coordinate in attività AIB dalla competente SOPI/SOUPP secondo le previsioni del PTO 2021.

Art. 5

(Rispettivi Ruoli)

1. Per il periodo di massima pericolosità e in relazione agli scopi della presente Convenzione, la Regione Campania fornirà le informazioni inerenti allo stato di pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni meteorologiche per il rischio da incendio boschivo, utilizzando, inoltre, per le comunicazioni via radio, la propria infrastruttura a funzionamento in dual-mode (analogico/digitale), di recente ampliata e potenziata e, nell'ambito della quale, sono state attivate e rese operative le interconnessioni fra le postazioni radio della Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile e le postazioni radio dei VVF.
2. Nell'ambito del Piano Tecnico Organizzativo per il concorso alla lotta agli incendi boschivi (PTO), a cui si rimanda, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Campania disporrà l'impiego di squadre aggiuntive di Vigili del Fuoco da richiamare in servizio, per il periodo definito nello stesso, assicurandone la presenza nei distaccamenti, individuati di concerto tra la Direzione regionale VVF e la Protezione Civile della Regione Campania in funzione della pericolosità delle aree, oltre che della presenza delle squadre regionali o di altri Enti impiegate nel medesimo servizio di lotta attiva.
3. La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco metterà a disposizione proprio personale DOS opportunamente dislocato sul territorio secondo le necessità evidenziate dalla Protezione Civile di Regione Campania, in accordo con la Direzione regionale VVF.
4. Sia le squadre aggiuntive che il personale DOS dei Vigili del Fuoco, nel rispetto della normativa vigente, saranno attivati e coordinati dalle SOPI/SOUPP competenti per territorioe/o dalla SORU/SOUPR. Tale attivazione e coordinamento, qualora eccezionalmente nella

SORU/SOUPR o nelle SOPI/SOUPP non dovesse essere presente personale VVF, dovrà avvenire per il tramite delle Sale Operative provinciali 115 competenti per territorio.

5. Il PTO prevederà presso le SOPI/SOUP e presso la S.O.R.U./S.O.U.P.R., istituita in conformità all'art. 7, comma 3, della Legge n. 353/2000, la presenza di unità di personale VV.F., nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento sociale, nell'ambito della prevenzione del contagio da SARS COVID - 19, secondo la norma vigente in materia.
6. La presenza in SORU/SOUPR è intesa quale compito istituzionale quindi senza oneri a carico della Regione Campania.
7. Il personale dei Vigili del Fuoco, in servizio presso la SORU/SOUPR e nelle SOPI/SOUPP, avrà compiti di raccordo con i diversi Comandi e con la Sala Operativa regionale dei Vigili del Fuoco, nonché con il proprio personale eventualmente operante sugli incendi.

Art. 6

(Attivazione degli interventi)

1. Il periodo in cui dovranno essere attivate le squadre antincendio boschivo, secondo le disposizioni impartite dalle SOPI/SOUPP competenti per territorio e/o dalla SORU/SOUPR, pur non trascurando altri periodi, riguarderà prevalentemente l'arco temporale 1 luglio - 31 agosto 2021 e, in particolare, il periodo definito di massima pericolosità per gli incendi boschivi nella Regione Campania, che verrà dichiarato con apposito Decreto Dirigenziale.

Art. 7

(Direzione e coordinamento delle squadre nelle operazioni di intervento)

1. La distribuzione ed il coordinamento delle squadre sui diversi eventi incendiari, fermo restando quanto previsto al punto 4 dell'art. 5, sul territorio sarà curata esclusivamente dalle SOPI/SOUPP competenti per territorio o dalla SORU/SOUPR, in conformità a quanto stabilito dal Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi vigente, in funzione della disponibilità e vicinanza delle diverse squadre (regionali, delle province e comunità montane, di SMA Campania, ecc.) all'evento incendiario, in modo da garantire tempestività di intervento, con l'ausilio del personale VVF di sala, anche al fine di garantire una più celere comunicazione con le Sale Operative VVF, per lo scambio di informazioni.
2. L'individuazione del DOS per ogni singolo intervento verrà effettuata esclusivamente dalla SOPI/SOUPP competente per territorio e, comunque, la stessa SOPI/SOUPP potrà provvedere all'eventuale sostituzione o turnover del Direttore delle Operazioni DOS. Nell'individuazione dei DOS VVF, la SOPI/SOUPP si avvarrà della collaborazione del personale VVF di Sala, che garantirà anche il collegamento con la Sala Operativa 115 competente per territorio e la Sala Operativa Regionale VVF.

Art 8

(Organizzazione)

1. Le squadre VV. F., formate da personale libero dal servizio e, pertanto, da remunerare ricorrendo al pagamento dell'orario straordinario, sono formate ciascuna da n. 5 unità dei Vigili del Fuoco che effettueranno un servizio diurno dalle 8 alle 20, salvo situazioni particolari legate a pericoli contingenti nelle quali potranno essere impegnate in orari diversi e con intervallo più ampio, con il conseguente rimborso di un buono pasto aggiuntivo a quello ordinario.
2. Per quanto concerne il servizio effettuato nell'isola di Ischia, verrà riconosciuto l'orario di servizio decorrente dalle 7 alle 21, a causa del maggior impegno richiesto al personale VV.F. per le operazioni di trasferimento nell'isola e verrà altresì riconosciuto il rimborso di un buono pasto aggiuntivo a quello ordinario. La Protezione Civile regionale si attiverà per favorire, per il tramite della competente DG Mobilità, i trasferimenti del personale VVF sull'isola, anche attraverso accordi con le compagnie di navigazione deputate allo scopo.
3. Le squadre VV.F. da garantire in ciascun distaccamento, come individuate ai sensi del precedente art. 5 comma 2, sono composte, in conformità alle direttive ministeriali, da n. 5 unità Vigili del Fuoco di turno libero di cui almeno una unità con qualifica di Capo Squadra, che potrà eventualmente possedere anche la qualifica di DOS. In tal caso, la squadra interessata comunicherà preventivamente tale informazione alla SOPI di riferimento, all'inizio di ogni turno.
4. Le squadre, dotate degli automezzi e delle attrezzature necessari, stazioneranno presso le sedi dei distaccamenti, individuati ai sensi del precedente art. 5 comma 2, costituendo rinforzo dei presidi esistenti e saranno poste allo spegnimento degli incendi boschivi.
5. In caso di necessità di intervento delle squadre VV.F., la SOPI/SOUPP richiede alla Sala Operativa del Comando competente per territorio, l'intervento delle squadre AIB e/o dei DOS del C.N.VV.F., telefonicamente ovvero a mezzo radio, avvalendosi anche della collaborazione del personale VVF di sala.
6. A fine intervento, e comunque non oltre le 24 successive al termine delle operazioni di spegnimento, le squadre VV.F. intervenute dovranno trasmettere via *e-mail* alla SOPI/SOUPP competente lo specifico "*rapporto di intervento*", su apposito modello che verrà concordato tra le parti ed allegato al PTO.
7. Eventuali richieste di intervento di emergenza per incendi boschivi, che dovessero rendersi necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, inoltrate alle Sale Operative dei Vigili del Fuoco saranno disposti direttamente dal C.N.VV.F., che ne darà comunque contestuale comunicazione alla SOPI/SOUPP competente per territorio, per l'assunzione di eventuali ulteriori iniziative.
8. Eventuali richieste di intervento per incendi boschivi, ricevute direttamente dal C.N.VV.F., ferme restando le prerogative VVF legate ai compiti istituzionali, dovranno essere inoltrate alla SOPI/SOUPP competente per territorio che prenderà in carico la segnalazione, disponendo

l'invio della boschiva del C.N.VV.F. ovvero squadra di altro Ente, in base alla maggiore prossimità al luogo dell'evento.

9. Le squadre, nello svolgimento dei servizi di cui sopra e/o degli interventi di spegnimento, seguono le tecniche correnti di contrasto attivo agli incendi boschivi.
10. Le squadre dedicate all'antincendio boschivo non possono essere impiegate in compiti diversi da quest'ultimo, salvo eventuali situazioni legate a gravi emergenze da ricondursi in attività di Protezione Civile e comunque concordate tra Sale Operative. L'attività di coordinamento delle squadre AIB, impegnate in scenari operativi classificati come "incendi di interfaccia", sarà svolta in collaborazione tra il ROS VVF ed il DOS designato dalla SOPI/SOUPP.

Art. 9

(Attività di formazione, addestramento e informazione)

1. Il C.N.VV.F. - Direzione Regionale per la Campania garantisce la propria collaborazione alla Regione Campania, per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione, addestramento e aggiornamento in materia di antincendio boschivo, per le figure professionali operanti in tale ambito in Campania, in accordo con le linee guida e gli indirizzi nazionali e di quelli regionali in materia. Il C.N.VV.F. garantisce attività di docenza e di valutazione, in ingresso e finale, secondo le specifiche competenze istituzionali, a cura di dirigenti/funzionari del Corpo di comprovata esperienza e professionalità. Per l'anno 2021, fermo restando che il numero e la cadenza dei Corsi verranno reciprocamente e preventivamente concordati tra le due Amministrazioni, con facoltà di rimodulazione in numero e periodi, in base alle esigenze emergenti ed i compiti istituzionali, si prevede lo svolgimento dei seguenti corsi:

- n. 1 corso per *Direttori delle Operazioni di Spegnimento*;
- n. 2 Corsi per *Operatori Antincendio Boschivo (AIB) volontari appartenenti ad organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale regionale – sezione AIB in Regione Campania*;
- n. 3 Corsi di *Aggiornamento per DOS*;
- n. 1 corso per *Addetto di Sala*.

L'importo per le attività suindicate sarà quantificato, previa rendicontazione, secondo il costo orario delle docenze di cui al Decreto 14 marzo 2012 del Ministero dell'Interno e non potrà comunque superare l'importo complessivo di € 40.000,00.

Potranno essere, inoltre, concordati, compatibilmente con le risorse stanziare per la presente convenzione, interventi congiunti mirati al miglioramento della capacità istituzionale, del governo del territorio, di controllo e antincendio, di informazione ai cittadini in merito alle cause determinanti l'insacco di incendio, alle norme comportamentali da

rispettare in situazioni di pericolo, nonché lo svolgimento di esercitazioni o simulazioni atte a verificare la preparazione teorico-pratica delle squadre di volontariato AIB.

Art. 10

(Aspetti finanziari)

1. Gli oneri per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli sono a carico della Regione Campania, che provvederà alla corresponsione delle somme necessarie dovute al personale impiegato nella campagna antincendi boschivi, per le prestazioni rese in orario straordinario, secondo le tariffe vigenti, al lordo degli oneri contributivi e previdenziali, nonché a una quota figurativa necessaria per il vitto del personale VV.F. impiegato, e per i costi di uso e di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature da utilizzarsi per la lotta attiva. La quota figurativa viene, altresì, alimentata da eventuali economie di spesa che dovessero verificarsi nell'attribuzione delle competenze accessorie al personale.
2. Per l'attuazione di quanto contenuto nella presente Convenzione, la Regione si impegna ad erogare un corrispettivo forfettario complessivo incluso di ogni onere, nei limiti delle risorse stanziare nel Bilancio Gestionale 2021, pari ad € **930.000,00**.
3. Detta somma sarà corrisposta con un primo acconto pari al 40 % da versare entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione ed il saldo nel periodo tra il 1° novembre ed il 15 dicembre, a seguito della presentazione di una specifica relazione tecnica sulle attività svolte da parte della Direzione Regionale VV.F., che verrà trasmessa alla Regione Campania, entro il 20 ottobre 2021. Eventuali somme non spese durante l'anno saranno considerate economie.
4. Gli importi previsti dovranno essere versati al Ministero dell'Interno, nell'apposito capitolo di entrata n. 2439 Cap. XIV, art. 11, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Codice - IBAN **IT15D0100003245425014243911**, con la seguente causale: "*Versamento da parte delle Regioni e degli Enti locali degli importi previsti dalle convenzioni stipulate dagli stessi con il Ministero dell'Interno nell'ambito dei compiti istituzionali del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*".
5. La quietanza in originale (o equivalente documentazione amministrativa dei versamenti effettuati) deve essere inoltrata agli Uffici della Direzione Regionale VV.F. per il successivo invio alla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile.

6. La Regione, al fine di potere fare fronte a situazioni di emergenza che possono arrecare gravi rischi alla comunità ed al patrimonio boschivo e ove si rendessero disponibili nel bilancio regionale altri fondi per potenziare ulteriormente il concorso VV.F. nelle attività regionali di prevenzione e di lotta attiva agli incendi di bosco, concorderà con la Direzione Regionale VV.F. il prolungamento del servizio VV.F. e/o l'organizzazione di un dispositivo di soccorso più ampio, col ristoro degli oneri derivanti dall'ulteriore maggior impegno delle risorse umane e strumentali VV.F.

Art.11

(Disciplina applicabile)

1. Per quanto non espressamente contemplato e pattuito con la presente Convenzione si rimanda alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, sia statale che comunitaria.

Art. 12

(Foro competente)

1. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il TAR Campania.

Art. 13

(esecutività dell'accordo)

1. L'esecutività dell'accordo, per la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile della Campania, è subordinata all'esito favorevole dei controlli preventivi di legittimità da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti Campania e della R.T.S. di Napoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente documento viene firmato dalle parti digitalmente ai sensi di legge.

Per la Regione Campania
Il Direttore Generale 18 per i Lavori
Pubblici e la Protezione civile

Per la Direzione Regionale
dei Vigili del Fuoco per la Campania



Documento firmato da:
ITALO GIULIVO
21.06.2021 07:46:32 UTC



GHIMENTI
MARCO
MINISTERO
DELL'INTERNO
22.06.2021
07:00:27 UTC